

CAMERA ARBITRALE ADR MIR

L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria.

Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario. L'arbitro emette una vera e propria sentenza, il lodo arbitrale.

A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati, il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in gran parte del

mondo. Ciò rappresenta un importante vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse.

È possibile utilizzare l'arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso.

Scegliendo la camera arbitrale ADR MIR, le parti affidano a quest'ultima la gestione e l'organizzazione del procedimento, che si svolge in base alle norme contenute nel Regolamento, a cui arbitri e parti devono attenersi, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento.

Flessibilità: l'applicabilità del Regolamento ADR MIR non esclude che le parti possano scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell'arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere la controversia.

Competenza tecnica: ADR MIR, nel caso in cui sia chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della

lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale.

Neutralità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle parti o dal Consiglio Arbitrale ADR MIR, viene richiesta una dichiarazione di indipendenza ("disclosure") rispetto alle parti, ai loro difensori e alla materia del contendere, da compilarsi secondo le note predisposte. L'indipendenza dell'arbitro rappresenta il primo passo verso la corretta instaurazione del futuro procedimento arbitrale.

Rapidità: il Consiglio Arbitrale ADR MIR vigila sulla durata del procedimento, anche attraverso l'ausilio della Segreteria Generale, monitorando l'attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie.

Efficacia: la Segreteria ADR MIR effettua il controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione del lodo;

Costi: al Regolamento ADR MIR è allegato un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili.

Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti da Regolamento a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo. Per fini di studio e in conformità alle disposizioni del Regolamento stesso.

CLAUSOLA MODELLO DA UTILIZZARE NEGLI ATTI

“Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera ADR MIR, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento”.

Il modello di clausola qui indicata non costituisce che una base utilizzabile per deferire eventuali controversie in arbitrato.

Professionisti, imprese e coloro che risultano a vario titolo interessati possono contattare la Camera Arbitrale ADR MIR per avere assistenza nella fase di redazione della clausola.

La lingua ufficiale del Regolamento è l'italiano.

La Camera Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale la nuova disciplina entra in vigore e che sarà applicata ai procedimenti incardinati successivamente alla pubblicazione del nuovo regolamento.

- REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE - INDICE

Premessa

TITOLO I: INIZIO DEL PROCEDIMENTO

- Art.1: Convenzione d'arbitrato
- Art.2: Domanda d'arbitrato
- Art.3: Risposta del convenuto
- Art.3 bis: Chiamata in causa di terzi

TITOLO II: GLI ARBITRI

- Art.4: Nomina degli arbitri
- Art.5: Pluralità di parti
- Art.6: Indipendenza degli arbitri
- Art.7: Accettazione della nomina
- Art.8: Ricusazione degli arbitri
- Art.9: Sostituzione degli arbitri

TITOLO III: IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

- Art.10: Sede dell'arbitrato
- Art.10 bis: Lingua dell'arbitrato
- Art.11: Deposito e trasmissione degli atti
- Art.12: Regole del procedimento
- Art.12 bis: Istruzione probatoria
- Art.13: Udienze, verbali e ordinanze
- Art.14: Misure cautelari
- Art.15: Controversie connesse
- Art.16: Domande nuove
- Art.17: Transazione e rinuncia agli atti

TITOLO IV: IL DOLO

- Art.18: Deliberazione e sottoscrizione del lodo
- Art.19: Termine e modalità di deposito del lodo
- Art.20: Contenuto del lodo
- Art.21: Lodo parziale e lodo non definitivo
- Art.22: Correzione del lodo
- Art.23: Sospensioni e proroghe del termine per il deposito del lodo

TITOLO V: LE SPESE DI PROCEDIMENTO

- Art.24: Valore della controversia
- Art.25: Modalità di pagamento delle spese di procedimento
- Art.26: Spese amministrative camerali Art.27: Gli onorari e spese dell'arbitrato

TITOLO VI: NORME RELATIVE AGLI ARBITRI RITUALI

- Art.28: Diritto o equità
- Art.29: Obbligo di riservatezza
- Art.30: Conservazione dei documenti

TITOLO VII: NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI IRRITUALI

- Art.31: Diritto o equità

ALLEGATI

Allegato A: CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

- Premessa -

Per quanto non previsto, in via gradatamente subordinata, nel presente Regolamento, dalle parti e dagli arbitri, valgono le disposizioni del Titolo VIII – Libro IV c.p.c. In relazione alle materie per le quali

L'istituto dell'arbitrato sia previsto e disciplinato da apposite norme di legge, si applica la normativa di riferimento non derogabile, anche se difforme dalle previsioni delle parti o del presente Regolamento.

TITOLO I - INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Convenzione d'arbitrato

1. Quando le parti hanno stipulato una convenzione d'arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l'espressione "arbitrato della Camera Arbitrale della ADR MIR" o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale della ADR MIR, secondo il presente regolamento. L'arbitrato rituale si conclude con la pronuncia di un lodo che avrà gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824 bis) e sarà suscettibile di acquisire efficacia esecutiva in conformità all'art. 825 del Codice di procedura civile.

Si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione contrattuale (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente negoziale tra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.

2. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, il Regolamento è applicato se:

a. una parte deposita una domanda di arbitrato contenente la proposta di applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale ADR MIR;

e

b. l'altra parte accetta tale proposta entro il termine indicato dalla Segreteria Generale.

3. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.

4. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

5. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione d'arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dall'Organo Arbitrale con lodo vincolante tra le parti.

Nota: Si rammenta che la domanda arbitrale o l'eventuale atto di compromesso, la memoria di risposta tutte le ulteriori altre memorie del procedimento nonché il lodo e gli altri atti e provvedimenti dell'Organo Arbitrale quali ordinanze e verbali sono soggetti alle disposizioni fiscali vigenti.

Art. 2 - Domanda d'arbitrato.

1. La parte che intenda promuovere un procedimento d'arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale della ADR MIR (1), una domanda sottoscritta, corredata da tutti i documenti indicate. La domanda dovrà essere presentata in un numero di copie pari al numero degli arbitri (in carta libera), una ulteriore copia dovrà essere depositata per ciascuna delle controparti e per la Segreteria della Camera Arbitrale (queste ultime in bollo). La Segreteria provvede a trasmettere copia della domanda a ciascuno dei convenuti con raccomandata A/R ovvero a mezzo pec.

2. La domanda deve contenere:

a) il nome delle parti e la loro residenza; per le società, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;

b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione del valore economico della domanda;

c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;

d) l'indicazione del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;

e) il nome, l'indirizzo e la procura "ad litem" e "ad negotia" del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;

f) l'indicazione delle prove richieste;

g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

3. La parte al momento del deposito della domanda versa un acconto per le spese amministrative stabilite per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate, di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

(1) Dal successivo art. 3 ogni qualvolta viene nominata la Camera Arbitrale s'intende l'istituzione arbitrale presso la ADR MIR.

Art. 3 - Risposta del convenuto

1. Il convenuto entro 20 gg. dalla ricezione della domanda dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria di risposta sottoscritta, con tutti i documenti indicati e in un numero di copie pari al numero degli arbitri (in carta libera), una copia per ciascuna delle controparti ed

una per la Segreteria (queste ultime in bollo. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a trasmettere una copia della risposta, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, con raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, a ciascuna delle controparti.

2. La risposta deve contenere:

- a) il nome del convenuto e la sua residenza; per le società, il tipo, la sede ed il nome del legale rappresentante;
- b) la risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione del valore economico della controversia;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- d) il nome, l'indirizzo e la procura "ad litem" e "ad negotia" del difensore e l'eventuale elezione di domicilio;
- e) l'indicazione delle prove richieste;
- f) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

3. La parte al momento del deposito della risposta versa un acconto per la spese amministrative stabilite per i servizi arbitrali camerale in misura uguale alla parte istante, di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 3 bis - Chiamata in causa di terzi

1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta o dall'attore a seguito delle difese del convenuto. La Segreteria provvede a trasmettere una copia della memoria di risposta con raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, al terzo chiamato in causa.

2. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

TITOLO II - GLI ARBITRI

Art. 4 - Nomina degli arbitri.

1. Le controversie instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio di tre arbitri. In assenza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri decide un Arbitro Unico nominato dal Comitato Tecnico, salvo che lo stesso Comitato non reputi che, per le caratteristiche, per il valore o per la complessità della controversia, la stessa sia da deferire ad un Collegio di tre arbitri.

2. ARBITRO-UNICO.

Se non altrimenti pattuito, l'arbitro unico è nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale. Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l'arbitro unico, tale designazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza d'accordo fra le parti, l'arbitro viene nominato dal Comitato stesso.

3. COLLEGIO-ARBITRALE.

Se non diversamente pattuito, il Collegio viene costituito nel seguente modo:

- a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda d'arbitrato e nella risposta, designa un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Comitato tecnico;
- b) il terzo arbitro, con funzioni di residente del Collegio, è nominato dai due arbitri designati dalle parti; tale designazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione della loro nomina, inviata con raccomandata A/R da parte della Segreteria; qualora essi non vi provvedano nei termini previsti il terzo arbitro sarà nominato dal Comitato Tecnico.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico provvede alle nomine di competenza, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto di risposta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato al convenuto per la sua costituzione.

L'Arbitro Unico, o il Collegio Arbitrale, provvede in prima udienza, alla nomina del segretario della procedura.

Al segretario della procedura si applicano le norme e le disposizioni relative agli arbitri.

Art. 5 - Pluralità di parti

Quando le parti siano più di due, il Comitato Tecnico – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda d'arbitrato – stabilisce il numero e le modalità di nomina degli arbitri e provvede direttamente alla loro nomina.

Art. 6 – Indipendenza degli arbitri.

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico della Camera Arbitrale.

2. Il codice deontologico corrisponde al codice etico già approvato con delibera ministeriale.

Art. 7 - Accettazione della nomina.

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo poste elettronica certificata.

2. Ogni arbitro nominato dalle parti o dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di nomina per confermare la propria accettazione dell'incarico e per produrre una dichiarazione d'indipendenza ed imparzialità.

3. Nel caso in cui trascorsi i 10 giorni l'arbitro non abbia risposto o abbia risposto negativamente, il Comitato Tecnico provvede a nominare il nuovo arbitro designato dalla parte che ne ha diritto o designato dal Comitato Tecnico nella ipotesi di inottemperanza della parte; l'arbitro così designato dovrà ottemperare ai medesimi adempimenti del presente articolo.

4. Le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza e imparzialità dell'arbitro sono immediatamente comunicate dalla Segreteria alle parti. Ciascuna parte può comunicare eventuali osservazioni scritte alla Segreteria nei tre giorni successivi al ricevimento della documentazione.

5. Decorso il termine previsto dal comma 2, l'arbitro viene confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e/o se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Comitato Tecnico.

6. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti.

Art. 8 - Ricusazione degli arbitri.

1. La parte può ricusare l'arbitro per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.

2. La istanza di ricusazione deve essere motivata e proposta mediante ricorso al Comitato Tecnico entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione anche relativamente all'arbitro nominato dallo stesso ricusante.

3. La Segreteria trasmette il ricorso agli arbitri e alle altre parti, assegnando il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'invio di eventuali osservazioni scritte.

4. Le altre parti possono, entro 10 giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

5. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato il Comitato Tecnico. Il procedimento arbitrale rimane sospeso fino alla comunicazione agli arbitri della decisione del Comitato Tecnico. Analogamente resta sospeso il termine per il deposito del lodo.

Art. 9 - Sostituzione degli arbitri.

1. L'arbitro viene sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- b) l'arbitro non viene confermato;
- c) il Comitato Tecnico accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- d) il Comitato Tecnico rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento all'Organo Arbitrale o per altro grave motivo;
- e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo, anche connesso alla perdita dei requisiti professionali e di onorabilità previsti.

2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

3. Il nuovo arbitro viene designato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire.
4. Il Comitato Tecnico determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. La decisione sulla rinnovazione totale o parziale del procedimento, è assunta dal nuovo Organo Arbitrale con lodo vincolante tra le parti. Nel caso in cui sia disposto il rinnovo totale degli atti, il nuovo termine per il deposito del lodo decorrerà dalla data dell'emissione dell'ordinanza che lo dispone.

TITOLO III - IL PROCEDIMENTO ARBITRALE Art. 10 - Sede dell'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale. L'Organo Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Art. 10 bis - Lingua dell'arbitrato.

1. La lingua dell'arbitrato per convenzione è l'Italiano. Una lingua diversa è possibile ove sia scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione dell'Organo Arbitrale. In caso di utilizzo di lingua diversa dall'Italiano le parti e, dove necessario, il Comitato Arbitrale, dovranno designare arbitri dotati delle competenze necessarie allo svolgimento della procedura nella lingua prescelta.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dall'Organo Arbitrale.
3. L'Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua prescelta per l'arbitrato.

Art. 11 - Deposito e trasmissione degli atti.

1. La Segreteria, trasmette all'organo arbitrale copia della domanda di arbitrato e copia della risposta del convenuto con tutti i documenti allegati, dopo aver ricevuto da parte del medesimo l'accettazione dell'incarico e dopo che le parti hanno provveduto ai versamenti iniziali delle spese amministrative camerali.
2. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in originale; depositeranno altresì ulteriori copie degli atti e documenti pari al numero di ciascun'altra parte e per quanti sono gli arbitri.
3. L'Organo Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza. La Segreteria provvederà alla comunicazione alle parti di tali provvedimenti secondo quanto disposto dal successivo comma 4
4. Se non diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del procedimento in genere sono eseguite mediante trasmissione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
5. Una volta intervenuta la nomina del Segretario della procedura, tutte le comunicazioni e tutti i depositi vanno effettuati con trasmissione alla casella di posta elettronica certificata del segretario ovvero in mancanza della camera arbitrale.

Art. 12 - Regole del procedimento.

1. Le regole applicabili alla procedura davanti all'Organo Arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. In ogni caso, fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
2. In qualunque momento del procedimento l'Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia. Il provvedimento con cui l'Organo Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni e per una sola volta, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, l'Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni. L'Organo Arbitrale fissa un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche salvo che le parti chiedano

concordemente un'udienza di discussione orale. Dopo l'invito dell'Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo che l'Organo Arbitrale ritenga che sussistano giustificati motivi per la remissione in termini. Quanto sopra si applica anche nell'ipotesi in cui l'Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale o non definitivo, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

4. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.

5. Le parti si impegnano ad ottemperare ai lodi, alle ordinanze e ai provvedimenti degli arbitri.

6. Il Tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.

7. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori

Art. 12 bis - Istruzione probatoria.

1. L'Organo Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. L'Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Ove l'Organo Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte che vi ha interesse provvede al deposito dell'ordinanza del Collegio nella cancelleria del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede dell'arbitrato e cura le successive incombenze. L'ordinanza del Presidente del tribunale è depositata dalla parte che vi ha interesse presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale sino alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza

4. Le prove testimoniali sono rese oralmente. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi da esse indotti nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione.

5. Consulenza tecnica.

L'organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio. Il consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli iscritti negli elenchi tenuti presso i Tribunali, ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori e/o i loro periti di parte alle operazioni peritali. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite alla presenza di queste ultime.

Art. 13 - Udienze, verbali e ordinanze.

1. Le date d'udienza sono fissate dall'organo arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite dai difensori muniti di procura.

3. L'Organo Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

4. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l'organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione stata regolarmente comunicata.

5. Ad ogni udienza viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti e di comunicazione d'ogni atto del procedimento.

6. Salvo quanto previsto per il lodo, l'organo arbitrale decide con ordinanza redatta per iscritto e che può essere sottoscritta anche dal solo presidente dell'Organo Arbitrale.

7. Le Ordinanze dell'Organo Arbitrale sono revocabili e modificabili.

8. L'ordinanza con la quale l'Organo Arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di

una legge o di un atto avente forza di legge, depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al residente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della giunta regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, viene notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di una norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

9. Se l'ordinanza non stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata.

Art. 14 - Misure cautelari.

1. Se le norme applicabili al procedimento lo consentono agli arbitri può essere chiesta l'emaneazione di provvedimenti cautelari; l'Organo Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza; in casi di eccezionale urgenza, l'Organo Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando, entro il termine di 10 giorni, un'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento stesso che in difetto perde efficacia.

2. La parte che, prima dell'inizio del procedimento, o nel corso di esso, abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informerà prontamente l'Organo Arbitrale.

Art. 15 - Controversie connesse.

1. Qualora, prima della costituzione dell'Organo Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Comitato Tecnico, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo Organo Arbitrale, su accordo delle parti, disponendo la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.

2. L'Organo Arbitrale, investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritenga oggettivamente connessi.

Art. 16 - Domande nuove.

1. L'Organo Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni e rispettato, in ogni caso, il contraddittorio fra le parti:

a. la parte, controlla quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;

b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle proposte nel procedimento. 2. In ogni caso, l'Organo Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 17 - Transazione e rinuncia agli atti.

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti e/o all'azione a seguito di transazione o di altro motivo, eventualmente esonerando l'Organo Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

TITOLO IV - IL LODO

Art. 18 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo.

1. Il lodo, redatto per iscritto secondo le disposizioni dell'art. 823 c.p.c., deliberato dall'Arbitro unico o dal Collegio a maggioranza di voti, in conferenza personale da realizzarsi nelle modalità dall'Organo Arbitrale stesso ritenute più opportune e con l'eguale partecipazione degli Arbitri alla decisione.

2. Tutti i componenti del Collegio arbitrale devono sottoscrivere il lodo.

Art. 19 - Termine e modalità di deposito del lodo

1. Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla prima udienza del processo arbitrale.

2. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera Arbitrale.

3. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito, trasmettendo alle stesse copia semplice del dispositivo ed invitandole a ritirare l'originale a ciascuna di

esse spettante, previo versamento integrale di tutte le spese di procedimento, ex art. 25 del presente Regolamento.

La parte che abbia integralmente corrisposto la propria quota di spese amministrative camerali, ha facoltà di richiedere, per iscritto, alla Segreteria, copia semplice del Lodo Arbitrale.

Restano fatte salve le disposizioni dell'art. 82 c.p.c.

Art. 20 - Contenuto del lodo.

1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Il lodo, redatto per iscritto, contiene:
 - a) L'indicazione dell'Organo Arbitrale, delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c) l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo e, se il procedimento soggetto alla legge italiana, se la decisione stata presa secondo diritto o equità;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;
 - h) la decisione sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - i) la ripartizione delle spese del procedimento, con riferimento alla competenza del Comitato Tecnico per la determinazione e liquidazione delle stesse;
 - j) la data, il luogo e le modalità della deliberazione, nonché la data ed il luogo di sottoscrizione.

Art. 21 - Lodo parziale e lodo non definitivo.

1. L'Organo Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. L'Organo Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi e 2 l'Organo Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di difesa e sulla ripartizione delle spese di procedimento. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di difesa e sulla ripartizione delle spese di procedimento solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisca la controversia.

Art. 22 - Correzione del lodo.

1. Il lodo soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che la trasmetterà ai componenti l'organo giudicante affinché provveda in merito. L'Organo Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.

Art. 23 - Sospensioni e proroghe del termine per il deposito del lodo.

1. Tutti i termini del procedimento arbitrale sono sospesi dal giorno 01 al giorno 31 agosto di ogni anno.
2. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Il termine per il deposito del lodo resta sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla comunicazione della decisione del Comitato Tecnico all'Organo Arbitrale, e quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro.
4. Il termine è sospeso altresì dalla Segreteria qualora le parti non provvedano, in tutto o in parte, al versamento degli acconti delle spese amministrative camerali, così come previsto dall'art. 25 del presente Regolamento.
5. Il termine è sospeso dalla Segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.
6. Il termine per il deposito del lodo, nel caso in cui si verificano questioni particolarmente complesse, può essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni.

7. Il Comitato tecnico può eccezionalmente concedere successiva proroga, a seguito di motivata richiesta dell'Organo Arbitrale, fino ad un massimo di ulteriori 9 giorni.

TITOLO V - LE SPESE DI PROCEDIMENTO

Art. 24 - Valore della controversia.

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è individuato dalla parte ricorrente al momento del deposito della domanda d'arbitrato. I valori espressi in valuta estera devono essere convertiti in euro.
2. Se inizialmente il valore della pratica risulta indeterminato, esso classificato nel secondo scaglione della tariffa allegata.
3. Al pagamento delle spese di procedimento le parti sono tenute in via solidale.

Art. 25 Modalità di pagamento delle spese di procedimento

1. Le spese di procedimento sono deliberate dal Comitato Tecnico e comprendono: a. gli onorari e le spese degli arbitri e del Segretario;
b. le spese amministrative camerali.
Sono escluse le eventuali spese per consulenze tecniche che si rendano necessarie nel corso del giudizio. Tali spese sono liquidate direttamente dall'Organo Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
2. Il Segretario, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, richiede alla parte istante il versamento delle spese amministrative camerali, con l'applicazione delle tariffe allegate.
3. Il Segretario, richiede il medesimo pagamento di pari importo all'altra parte contestualmente al deposito della memoria di risposta ai sensi dell'art. 3.
4. Tuttavia, qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte. In tale caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente.
5. Entro cinque giorni dal deposito della risposta della parte convenuta, il Segretario, richiede alle parti un fondo a copertura degli onorari e delle spese degli arbitri, pari al 30% dello scaglione di riferimento del tariffario allegato, da effettuarsi entro venti giorni in parti uguali salva la ripartizione finale delle spese decisa dagli arbitri.
6. Nel corso della procedura il Segretario richiede il pagamento di ulteriori acconti fino all'8 % dello scaglione di riferimento del tariffario allegato. I versamenti devono essere effettuati in parti uguali dalle parti, salva la ripartizione finale delle spese decisa dagli arbitri, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Qualora una parte non provveda ai versamenti richiesti, la Segreteria richiede il pagamento all'altra parte, la quale dovrà provvedere entro l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. In ogni caso di mancato pagamento entro i termini fissati, la Segreteria sospende il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria verificato l'adempimento.
9. decorso il termine di due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Comitato tecnico può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi inadempimento.
10. Dovranno essere inviate alla Segreteria le copie dei documenti giustificativi per accertare gli avvenuti pagamenti.
11. A conclusione del procedimento all'interno del lodo e con ordinanza separata l'Arbitro unico o il Collegio provvede alla liquidazione del saldo degli onorari e delle spese sostenute, tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'organo giudicante.
12. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Comitato tecnico delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.

Art. 26 - Spese amministrative camerali.

1. Le spese amministrative camerali, definite dalla tariffa allegata, sono gli importi che spettano alla Camera Arbitrale per l'attività segretariale e sono deliberate dal Comitato tecnico in base al valore economico della controversia.

Art. 27 - Gli onorari e le spese e dell'arbitro.

1. Gli onorari e le spese dell'Organo Arbitrale sono deliberati dal Comitato tecnico in base alla tariffa allegata. Per la loro determinazione il Comitato tecnico, sulla base del valore economico della controversia, della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'Organo Arbitrale.

2. Nell'ipotesi di Collegio arbitrale, il Comitato stabilisce la differenza percentuale per gli onorari del Presidente del Collegio rispetto agli altri arbitri.

3. I rimborsi spese degli arbitri devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

4. Restano fatte salvo quanto già indicato nell'art. 25.

TITOLO VI - NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI RITUALI

Art. 28 - Diritto o equità

1. L'Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. L'Organo Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione d'arbitrato o, successivamente, sino alla costituzione dell'Organo Arbitrale.

Art. 29 - Obbligo di riservatezza.

1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 30 - Conservazione dei documenti.

1. La Segreteria conserva il fascicolo d'ufficio per dieci anni.

2. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.

TITOLO VII - NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI IRRITUALI

Art. 31 - Diritto o equità

Negli arbitrati irrituali l'Organo Arbitrale dispensato da formalità di procedimento che non siano quelle del presente regolamento e, nel rispetto del principio del contraddittorio, statuisce secondo diritto con decisione scritta. Resta comunque salva la volontà delle parti di richiedere una decisione secondo equità.

ALLEGATO A: COSTI ARBITRATO

Gli onorari di ADR MIR per l'amministrazione del procedimento e gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento.

Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari sono indicate nel presente allegato da considerarsi come parte integrante del Regolamento. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato B del Regolamento. Le tariffe sono al netto di IVA e di altri eventuali accessori di legge. Vengono inoltre richiesti spese amministrative camerali al momento del deposito della domanda indicate nell'Allegato D

Il 20 febbraio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 11.02.2010, n. 18 in Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (10G0036). Si rimanda al testo del decreto legislativo per ogni ulteriore chiarimento.

Allegato A: criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia

VALORE DELLA CONTROVERSIA

ONORARI ARBITRO UNICO

ONORARI COLLEGIO ARBITRALE

ONORARI ADR MIR: Ogni parte dovrà versare €250, 00

Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati:

con assegno circolare

con bonifico intestato

Marche da bollo

In arbitrato si applica l'imposta di bollo su tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento.

Leggi le istruzioni sulle modalità di assolvimento e consulta lo schema esemplificativo degli atti dei procedimenti arbitrali ADR MIR SRL

Leggi la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche. Maggiori informazioni per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate.